

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 59/2020

del 30 aprile 2020

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/484]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/533 della Commissione, del 28 marzo 2019, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2020, il 2021 e il 2022, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale <sup>(1)</sup>.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/533 abroga, a decorrere dal 1° settembre 2020, il regolamento di esecuzione (UE) 2018/555 della Commissione <sup>(2)</sup>, che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere soppresso dal medesimo a decorrere dal 1° settembre 2020.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione all'allegato II, capitolo XII, dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. dopo il punto 170 (Regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 della Commissione) è inserito quanto segue:

"171. **32019 R 0533**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/533 della Commissione, del 28 marzo 2019, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2020, il 2021 e il 2022, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 88 del 29.3.2019, pag. 28).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

nella tabella di cui al punto 5) dell'allegato II è aggiunto quanto segue:

IS	12
NO	12"

2. Il testo del punto 150 (Regolamento di esecuzione (UE) 2018/555 della Commissione) è soppresso a decorrere dal 1° settembre 2020.

<sup>(1)</sup> GU L 88 del 29.3.2019, pag. 28.

<sup>(2)</sup> GU L 92 del 10.4.2018, pag. 6.

